

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1786 del 05/04/2017
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico (21,90 kW) nel comune di Cerignale (PC) - Titolare: Comune di Cerignale - PRAT. PC16A0036
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1786 del 31/03/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno cinque APRILE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico (21,90 kW) nel comune di Cerignale (PC) – Titolare: Comune di Cerignale – PRAT. PC16A0036

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica".

Premesso che :

- con domanda presenta mezzo PEC in data 12/10/2016, e acquisita alla SAC di Piacenza con prot. PGPC/2016/11132 e per successivo inoltro acquisita da questa Direzione Tecnica di ARPAE con prot. PGDG/2016/7149, il Comune di Cerignale (CF 80002590331) ha presentato domanda di concessione con procedura ordinaria per la derivazione acqua pubblica ad uso idroelettrico proveniente dalla restituzione delle acque turbinate dell'impianto idroelettrico Brainwave Consulting s.r.l. (PC14A0029) e dal troppo pieno dell'ultima vasca dell'acquedotto di Cerignale capoluogo concesso ad "ATERSIR"

(PC01A0122 e PC01A0123);

Visti:

- il parere di competenza reso dall'Autorità di bacino del Fiume Po, ricevuto con nota prot. PGDG/2016/9265, che ha definito non misurabili alla scala di bacino gli effetti della derivazione in oggetto;
- il parere di competenza reso dalla Provincia di Piacenza, ricevuto con nota prot. PGDG/2016/8058, che ha espresso parere favorevole;
- il parere di competenza reso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sede di Piacenza, ricevuto con nota prot. PGDG/2017/1262, dove esprimono che *"questo Servizio non risulta competente al rilascio di alcun parere, poiché il sedime dei corsi d'acqua interessati dall'impianto non risulta demaniale, ma di proprietà privata"*.

Preso atto che:

- la derivazione di acqua richiesta si alimenta esclusivamente dallo scarico della impianto idroelettrico Brainwave (PC14A0029) e dal troppo pieno dell'ultima vasca dell'acquedotto di Cerignale (PC01A0122 e PC01A0123);
- a seguito della pubblicazione della domanda, sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.327 del 02/11/2016, non sono pervenute osservazioni;
- il richiedente si impegna ad esercitare la derivazione assicurando il rifornimento del sistema di canalette che transita nel centro storico del paese;
- le caratteristiche del prelievo da progetto risultano essere:
 - salto lordo 48,00 m;
 - portata massima 75 l/s (0,075 mc/s);
 - portata media 46,5 l/s (0,0465 mc/s);
 - volume annuo derivato 1.466.424 mc
 - potenza nominale di concessione 21,90 kW;
 - potenza installata 40 kW;
 - produzione attesa annua 191.844 kWh;
- le opere di progetto sono localizzate interamente in territorio del comune di Cerignale (PC) e possono essere descritte come segue:
 - il prelievo dell'acqua è effettuato mediante una vasca di carico che sarà ubicata nel comune di Cerignale (PC), su terreno della strada comunale antistante il foglio n. 12 mapp.le 87 del NTC di detto comune, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*RER: X=528.136 - Y=947.122 [ETRS89 x: 528055 - y: 4946923];
 - la condotta forzata sarà distesa ed interrata lungo la strada comunale sino alla deviazione che avverrà al foglio 6 mapp.le 712 e attraverserà il foglio 6 mapp.le 746;
 - la centrale di produzione sarà interrata in corrispondenza del foglio n.6 mappale 544 dove saranno posizionate anche le opere per la restituzione al Rio Acqua Fredda, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*: X= 528.091- Y= 947.354;
- che è stato prodotto il formale assenso dei proprietari e/o aventi titolo dei beni immobili interessati dalle opere previste e descritte negli elaborati progettuali allegati alla domanda;
- le opere non presuppongono alcuna occupazione di aree del demanio idrico;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta.

Considerato che

- l'esercizio del prelievo per l'utenza idroelettrica avverrà pertanto utilizzando:
 - a) in parte le acque restituite/scaricate dai *"troppo pieno"* dei n. 4 serbatoi dell'acquedotto di Cerignale;
 - b) in parte le acque di restituzione dell'impianto denominato Brainwave, che a sua volta deriva acqua da drenaggi;
- sussiste la possibilità di coesistenza della nuova concessione ad uso idroelettrico oggetto del presente atto, con quella relativa al suddetto acquedotto, in quanto il nuovo utilizzo (*idroelettrico*) rimane comunque limitato alla quantità di risorsa effettivamente non utilizzata a scopo *"consumo umano"* e pertanto non limita in alcun modo tale utilizzo (che rimane prioritario);
- peraltro, a norma dell'art. 29, comma 2, del RR 41/01, si configura una *"sottensione parziale"* della derivazione già costituita, da parte della nuova concessione ad uso *"idroelettrico"*;
- sussiste la possibilità di coesistenza della nuova concessione con quella preesistente e, pertanto, vi è l'opportunità di ricorrere alla *"sottensione parziale"* di cui dianzi detto;
- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- non essendo oggetto della domanda una derivazione che interessi un corso d'acqua pubblica superficiale, nel caso di specie non trovano applicazione le norme relative al rispetto del DMV né le disposizioni contenute nella d.g.r. 1793/2008;
- la derivazione in oggetto, non determinando sottrazione di risorsa idrica da alcun corso d'acqua pubblica superficiale, né sottensione di alveo, deve ritenersi del tutto ininfluente rispetto al mantenimento degli obiettivi indicati dai Piani di settore (PTA regionale; Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po; Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico).

Considerato inoltre, per quanto concerne la durata della presente concessione:

- che la d.g.r. 2102/2013 ha fissato le durate massime delle derivazioni ad uso idroelettrico (che, nel caso di che trattasi, è pari ad anni 20);
- che la stessa d.g.r. ha inoltre stabilito che, qualora la nuova concessione sia, come nel caso di specie, in regime di sottensione parziale *"sia opportuno, in concreto, fissare la durata della concessione in sottensione allineandola con quella della concessione sottesa, ove il divario tra le due durate sia comunque compatibile con l'entità degli investimenti da effettuare"*;
- che, nel caso di specie, la scadenza della *concessione sottesa* ad uso idroelettrico in capo a Brainwave SRL è fissata al 31/12/2035;
- che la durata della presente concessione risulta, all'evidenza, compatibile con la maggior durata (anni 30) della *concessione sottesa* ad uso potabile in capo ad ATERSIR.

Dato atto inoltre:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- la presente concessione in regime di sottensione parziale, a norma della d.g.r. 1793/2008 detto importo è ridotto del 50% risultando così pari ad €.154,55, trova pertanto applicazione il minimo di legge, pari ad € 161,16;
- del regolare pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione, pari ad € 190,00;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2017, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di € 161,16 per il solo uso delle acque, e che non vi è occupazione di aree del demanio idrico;

- che non è stato costituito deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015, il quale recita: "Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)".

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di rilasciare al **Comune di Cerignale**, C.F. 80002590331, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale proveniente esclusivamente dallo scarico della impianto idroelettrico Brainwave (PC14A0029) e dal troppo pieno dell'ultima vasca dell'acquedotto di Cerignale (PC01A0122 e PC01A0123), del comune di Cerignale, per **uso idroelettrico, procedimento PC16A0036**;
- b) che la derivazione è esercitata in sottensione di acqua rispetto alle concessioni citate al punto a);
- c) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata media di 46,5 l/s per produrre, con un salto di 48 m, una potenza nominale di **21,9 kW**;
- d) di approvare il "Disciplinare di concessione" parte integrante del presente atto, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa; copia cartacea dell'originale informatico, viene conservata, agli atti di questa Agenzia concedente, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
- e) di approvare il "Progetto definitivo" delle opere di derivazione, e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
- f) di concedere termine di mesi 12, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, per presentare il "Progetto esecutivo" delle opere, soggetto a successiva approvazione;
- g) di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2035**, data di scadenza della derivazione Brainwave (PC14A0029) dallo scarico della quale proviene la risorsa richiesta;
- h) che la concessione rilasciata, con Determinazione Regionale RER n. 17342 in data 04.12.2015, in capo ad "ATERSIR" (PC01A0122 e PC01A0123), a norma dell'art. 29, comma 4, del RR 41/01, è *parzialmente sottesa* alla concessione per uso produzione energia elettrica oggetto del presente provvedimento, che costituisce variante alla concessione rilasciata ad "ATERSIR";
- i) che la concessione rilasciata, con Determinazione Regionale RER n. 3873 del 14/03/2016, in capo a Brainwave Consulting SRL (PC14A0029), a norma dell'art. 29, comma 4, del RR 41/01, è *parzialmente sottesa* alla concessione per uso produzione energia elettrica oggetto del presente provvedimento, che costituisce variante alla concessione rilasciata a "Brainwave";
- j) di dare atto che:
 - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2017, fissato in € 161.16, pari al minimo, è già stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2017, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - non è stato costituito deposito cauzionale in quanto il concessionario è una amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della L.R. 2/2015;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 190,00;
- k) di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni

amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;

- l) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- m) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relative riduzione del canone demaniale di concessione;
- n) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
- o) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- p) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- q) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Responsabile
Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dott. Giuseppe Bagni
(originale firmato digitalmente)

A.R.P.A.E.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica, rilasciata al Comune di Cerignale (Pc), C.F. e P.I. 80002590331 - Codice Procedimento PC16A0036.

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 75 l/s;
- portata media 46,5 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 1.466.424,00 mc/anno.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso **idroelettrico**, per produrre, con un "salto" di m. 48, la potenza nominale di concessione di kW 21,90.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Localizzazione

L'identificazione catastale (C.T. del comune di Cerignale) delle opere è la seguente:

- vasca di carico (*opera di presa*), in cemento, (foglio 12, mappali 87);
- condotta forzata (foglio 6, mappali 712 e 746);
- centrale idroelettrica e condotta di restituzione (foglio 12, mappale 544).

Descrizione delle opere di derivazione:

- **condotte di collegamento** dalle tubazioni di scarico dell'impianto Brainwave s.r.l. (PC14A0029) e dal c.d. "troppo pieno" dell'ultimo serbatoio dell'acquedotto di Cerignale Capoluogo(PC01A0122 e PC01A0123);
- **vasca di carico**, in cemento armato gettato in opera, rivestita con pietra locale nelle parti fuori terra;
- **condotta forzata di adduzione**, costituita da tubazione in polietilene ad alta densità, del diametro di mm 250, posata interrata lungo la strada comunale per Pian dei Mulini e in parte fissate lungo il declivio tra la strada comunale per Pian dei mulini e la strada comunale per Casale, per un totale 225m;
- **locale centrale**, in fabbricato rettangolare di 36mq di nuova costruzione, rivestito in pietra per minimizzarne l'impatto paesaggistico, nel quale saranno alloggiati turbina, generatore, quadri elettrici, trasformatore di potenza, quadri e gruppi misura ENEL;
- **turbina**: turbina Pelton con 2 ugelli ed asse orizzontale, con cassone in acciaio inox montata sull'asse del generatore; generatore da 40kW, forma B3, quadro di controllo, quadro di connessione alla rete;
- **condotta di restituzione**: condotta forzata interrata (o canale a cielo aperto) con recapito delle acque nel Rio Acqua Fredda in corrispondenza del fg. 12, mapp 544.

Il tutto come meglio rappresentato e descritto negli elaborati progettuali a corredo della domanda.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 – La concessione, ai sensi della D.G.R. 2102/2013, è **rilasciata fino alla data del 31/12/2035**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 - Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

5.2 - Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 11, punto 6, del presente disciplinare.

5.3 - Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

5.4 - La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla

tutela della qualità, della quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 – La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni.

6.2 - La L.R. n.2/2015 ha stabilito:

- che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo di beni del demanio idrico, ***“sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare”***;
- che gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico, sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

6.3 - L'importo del canone per l'uso richiesto, da ascrivere alla categoria “uso idroelettrico”, per **l'anno 2017, è pari ad 14,1141 €/kw** (con un minimo di €. 161,16) e risulta pertanto pari ad € (14,1141 x 21,90) 309,10. **Essendo la presente concessione in regime di sottensione parziale, a norma della d.g.r. 1793/2008 detto importo è ridotto del 50% risultando così pari ad €.154,55.**

Trova pertanto applicazione il minimo di legge, pari ad € 161,16.

6.4 - Il concessionario è tenuto a corrispondere i successivi canoni, **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia.

6.5 - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

6.6 - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

Art. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 - Il deposito cauzionale non è dovuto, in quanto il soggetto titolare è una amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015 che recita: “Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)”.

ART. 8 – PROGETTO ESECUTIVO

Entro il termine di 12 mesi dalla data di notifica/ritiro del presente provvedimento, il concessionario è obbligato a presentare a questo Servizio, per il visto di congruità tecnica e per l'approvazione, il “progetto esecutivo” delle opere di derivazione e degli impianti ad essa asserviti. Detto progetto dovrà recepire tutte le prescrizioni indicate nel presente disciplinare e dovrà essere corredato dai necessari calcoli, disegni e particolari costruttivi, in conformità a quanto indicato dal D.M. LL.PP. 16/12/1923, art. 22 (con riferimento al disposto dell'art. 9 del R.D. 14/08/1920 n. 1285).

ART. 9 – PRESCRIZIONI

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

ART. 10 – TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

I lavori dovranno essere iniziati entro 24 mesi dalla data di notifica/ritiro del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data di inizio.

Tali date, nonché il nominativo ed i riferimenti di contatto del Direttore dei Lavori, dovranno essere preventivamente comunicate a questo Servizio.

Eventuali proroghe a detti termini potranno essere concesse da questo Servizio su motivata istanza del concessionario.

Ogni eventuale variazione relativa alle opere dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Servizio.

ART. 11 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

11.1 - Dispositivo di misurazione - Come disposto dall'art. 19 comma 2 lett. n) del Reg. Reg. n. 41/01 e, ai sensi dell'allegato N5, punto 3.2.1(D) del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 2/7/2010, dal Consiglio Provinciale di Piacenza e, ***"è fatto obbligo l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata"***.

11.2 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto e, nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

11.3 - Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

11.4 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

11.5 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01.

11.6 - Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - Le opere/impianto non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso delle opere/impianto entro tre mesi dalla loro dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché tale dismissione non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del R.R. n. 41/2001, qualora il Servizio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

11.7 - Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione, pena l'immediata decadenza dal diritto a derivare.

11.8 - **Revoca** - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

11.9 – **Rinuncia** – La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta al Servizio concedente.

11.10 – **Cambio di titolarità** – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

11.11 - **Varianti alla concessione** – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dal Servizio concedente a norma del citato articolo.

11.12 – **Modalità di esercizio dell'utenza idroelettrica in sottensione parziale della preesistente concessione assentita con determinazione dirigenziale n. 17342 in data 04.12.2015 (dell'acquedotto di Cerignale, PC01A0122 e PC01A0123):**

- in ottemperanza alle normative vigenti, il consumo umano effettuato ai sensi della determinazione dirigenziale n. 17342 in data 04.12.2015 deve sempre risultare prioritario rispetto ad ogni altro uso;
- la costruzione dell'impianto idroelettrico deve essere effettuata adottando tutte le precauzioni atte ad evitare qualsiasi alterazione dell'acqua destinata all'uso potabile;
- il concessionario si impegna ad interrompere la propria derivazione qualora, in qualsiasi momento, ciò si rendesse necessario per assicurare il corretto approvvigionamento delle utenze preesistenti;
- il concessionario si impegna a comunicare, con congruo anticipo, al titolare della concessione ad uso consumo umano (ATERSIR) su cui grava la sottensione parziale alle opere di presa, ogni manovra che in qualsiasi momento si dovesse rendere necessaria sugli apparati di intercettazione e adduzione della risorsa idrica per la produzione di energia elettrica;
- il concessionario si impegna a garantire, con i necessari accorgimenti di tipo tecnico, l'assoluto rispetto delle norme sanitarie in tema di potabilità dell'acqua in tutte le fasi di installazione, avvio, gestione ordinaria dell'impianto idroelettrico ed a compiere tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'impianto di produzione di energia elettrica, non compromettendo la qualità delle acque dell'impianto di captazione e distribuzione della risorsa idropotabile;
- il concessionario è responsabile di qualsiasi eventuale danno, sia qualitativo che quantitativo, che, in relazione all'uso da lui effettuato, possa in qualsiasi momento essere arrecato all'utenza attuata per uso consumo umano, sollevando al riguardo l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità.
- il concessionario è unico responsabile dei lavori di che trattasi e di ogni danno eventualmente cagionato nell'esecuzione degli stessi;
- l'amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere esistenti o e/o autorizzate o anche di procedere alla revoca della concessione qualora sopravvenute condizioni rendessero incompatibili le opere con il buon regime idraulico del rio.

ART. 12 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi;
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda:
- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative e regolamentari **in materia**, o nel presente disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

E' inoltre facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933:

- a) per non uso durante un triennio consecutivo;
- b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;

- c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
- d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
- f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa.

Il termine di cui alla lettera f) è suscettibile di proroga qualora ricorra un giustificato ritardo nell'esecuzione delle opere.

Nei casi di decadenza l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità in corso alla data dell'atto che pronuncia la decadenza.

La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico superficiale o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 13 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.